

N. 28491/04 R.G. N.R.
N. 5774/04 R.G. G.I.P.

Tribunale di Milano

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Clementina Forleo,

all'esito del giudizio abbreviato celebrato nel procedimento penale a margine indicato, nei confronti di:

*BOUYAHIA Maher Ben Abdekaziz, nato a Tunisi (Tunisia) il 30.4.1964
presente all'udienza
detenuto presso la Casa Circondariale "San Vittore" di Milano
difeso di fiducia dall'Avv. Antonio NEBULONI, via F. Sforza, 43 Milano

*TOUMI Alì Ben Sassi, nato a Tunisi (Tunisia) il 24.12.1965
presente all'udienza
detenuto presso la Casa Circondariale di Pavia
difeso di fiducia dall'Avv. Gabriele LECCISI, via Pistrucchi, 6 Milano e
dall'Avv. Sara FARDELLA, piazza Cinque Giornate, 10 Milano

*DAKI Mohamed, nato a Casablanca (Marocco) il 19.3.1965
presente all'udienza
detenuto presso la Casa Circondariale di Como
difeso di fiducia dall'Avv. Valter BURANI, via Fratelli Manfredi, 8
Reggio Emilia

IMPUTATI

1) del delitto p. e p. dall'art. 270 bis c.p., in quanto si associavano tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tabir Hammid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento pendente davanti all'A.G. di Brescia), El

1

Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Ciise Maxamed Cabdullah, Mohamed Amin Mostafà, Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano), Drissi Nourredine e Hamraoni Kamel Ben Mouldi (per i quali si procede separatamente essendo stata emessa in data odierna sentenza d'incompetenza per territorio) allo scopo di

compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all'estero, all'interno di un'organizzazione sovra-nazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui "Ansar Al Islam"), comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente, contemplante:

°preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini civili ed altri obiettivi - ovunque collocati riconducibili agli Stati, occidentali e non, ritenuti "infedeli" e nemici; il tutto nel quadro di un progetto di "Jihad", intesa., secondo l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione dei principi "puri" di tale religione;

°il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati dei militanti;

°il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell'organizzazione;

°il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell'associazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Iraq;

°l'invio dei militanti nelle "zone di guerra" a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il "nemico infedele";

°la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi della organizzazione;

°il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione siti in Milano, come la moschea di Via Quaranta ed un appartamento di Via Cilea n. 40) attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele";

°la predisposizione, comunque, di tutti mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il descritto programma.

In particolare, operando nella associazione:

- Muhammad Majid (alias Mullah Fouad), Abderrazak Madjoub, Ciise Maxamed Cabdullaah ed El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis, e. I c.p.) nell'ambito della cellula operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (Muhammad Majid e Ciise Maxamed Cabdullaah, in particolare, nel periodo della propria permanenza in Italia), nonché il Ciise Maxamed Cabdullaah anche a livello internazionale;

2

condotta consistita per i primi tre anche nel fungere da raccordo tra i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare l'attività dei membri della cellula locale; per tutti nel coordinare l'approvvigionamento di documenti falsi;

- Hamraoui Kamel Beo Mouldi e Drissi Noureddine, con funzioni organizzative (art. 270 bis, c. I c.p.) consistite nel coordinare l'attività dell'associazione in varie località del Nord Italia (tra cui, oltre Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle competenti autorità concentratesi principalmente sull'attività svolta nella città di Milano, sede principale della cellula italiana;

- Mohamed Amin Mostafa, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), con condotta consistita nell'assicurare il necessario supporto per l'invio definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di persone, documenti e denaro nel Kurdistan

iracheno (in alcuni casi attraverso la Siria);

- Daki.Mohammed, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), con condotta consistita nel dare ospitalità e nell'assicurare approvvigionamento di documenti falsi a membri dell'associazione (tra cui lo stesso Ciise Maxamed Cahdullaah);

- Bouyabia Maher Ben Abdelaziz, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), fungendo da raccordo in territorio turco (segnatamente nella città di Istanbul) tra i capi dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana;

- Housni Jamal, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), svolgendo la propria attività, secondo le direttive impartitegli da El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, sia in territorio italiano che in territorio estero (recandosi, ad es., in Turchia presso il gruppo di Bouyabia Maher Ben Abdelaziz per recapitare loro materiale vario su ordine di El Ayashi);

- Toumi Ali, quale semplice partecipe (art. 270 bis, c. II c.p.), provvedendo principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro materiale logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento dell'attività associativa.

Associazione avente il suo principale centro operativo italiano in Milano, tuttora operante anche in altre località nel territorio italiano (oltre che all'estero) a partire almeno dal luglio 2001; (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

2) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110-648 c.p. per avere - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e nell'ambito dell'attività associativa di cui sub 1), agendo in concorso tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir Hammid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento davanti

3

all'A.G. di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Ciise Maxamed Cabdullah, Mohamed Amin Mostafà, Abderrazak Mabjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) - ricevuto ed occultato, al fine di procurare un profitto per i membri dell'organizzazione, documenti d'identità falsi (tra cui documenti intestati a Mokrani Hakim, rinvenuti nel corso della perquisizione eseguita in data 2.10.2003), dunque provenienti dal delitto previsto dagli artt. 477-482 c.p., utilizzati anche per raggiungere i campi di addestramento ovvero per spostarsi in Europa (e non solo) ai fini del compimento dell'attività di raccordo di tutte le cellule della rete terroristica transnazionale già descritta sub 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 1 L. 6.2.80 n. 15, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo.

Reati accertati e commessi in Milano ed in altre località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

I soli BOUHAHIA e TOUMI anche:

3) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, c.p. e 12 commi 1° e 3° D.L.vo 286/1998 (ora modificato dalla L. 189/2002), in quanto, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir Hammid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento davanti all'A.G. di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Mohamed Amin Mostafà, Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamail Al Magbrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) Drissi Nouredine e Hamraoui Kamel Bea Mouldi (per i quali si procede separatamente essendo stata emessa in data odierna sentenza d'incompetenza per territorio), compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altri Stati del quale le suddette persone non erano cittadine o non avevano titolo di residenza permanente, con le condotte già descritte nei capi precedenti, in particolare, provvedevano anche a procurare documenti falsi a persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare, successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq).

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di tre persone in concorso

4

tra loro.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 L. 6.2.80 n. 15, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo.

Reati accertati o commessi in Milano ed in altre località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

conclusioni delle parti:

Il PM ha chiesto la condanna di BOUYAHIA e di TOUMI alla pena di anni dieci di reclusione e di 18.000 euro di multa; di DAKI alla pena di anni sei di reclusione e di 8.000 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati loro contestati.

La difesa di BOUHAYIA ha chiesto sentenza di assoluzione dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste.

La difesa di TOUMI ha chiesto sentenza di assoluzione dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; in subordine ha chiesto la derubricazione dello stesso nell'ipotesi di cui all'art.270 ter c.p. ed il minimo della pena; ha chiesto sentenza di assoluzione dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 477-482 c.p.; quanto al reato di cui al capo 3), ha chiesto che lo stesso venga limitato al solo ingresso

illegale nel territorio dello Stato di Bentiwaa Farida, con condanna contenuta entro i limiti minimi edittali.

La difesa di DAKI ha chiesto sentenza di assoluzione dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; in subordine ha chiesto la derubricazione dello stesso nell'ipotesi di cui all'art.270 ter c.p. ed il minimo della pena; ha chiesto sentenza di assoluzione dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

5

omissis

P.Q.M.

visti gli artt.442-533-535 c.p.p.

DICHIARA

BOUYAHIA Maher Ben Abdelaziz, TOUMI Alì Ben Sassi e DAKI Mohamed colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, ad eccezione del reato (di cui al capo 1) dell'imputazione e, esclusa quanto agli altri capi la circostanza aggravante di cui all'art. 1 1.15/1980, unificati i reati di cui ai capi 2) e 3) dal vincolo della continuazione,

CONDANNA

BOUYAHIA Maher Ben Abdelaziz e TOUMI Alì Ben Sassi alla pena di anni uno di reclusione e di euro 14.000 di multa e DAKI Mohamed alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e di euro 500 di multa;

CONDANNA

gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali.

DICHIARA

gli imputati BOUYAHIA e TOUMI interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

visti gli artt.442-530 c.p.p.

ASSOLVE

gli imputati dal reato di cui al capo 1) dell'imputazione perché il fatto non

sussiste.

ORDINA

la confisca e la distruzione dei documenti contraffatti in sequestro ed il dissequestro e la restituzione agli imputati del residuo materiale loro sequestrato.

6

ORDINA

la scarcerazione di DAKI Mohammed per il prossimo 31.1.2005 se non detenuto per altra causa.

FISSA

in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

visto l'art.304/1 lett. c) c.p.p.

DISPONE

la sospensione del termini di cui all'art.303/1 lett. c) c.p.p.

Milano, 24,1.2005

Il Giudice
Dr. Clementina Forleo

7